



PROVINCIA DI LUCCA

ECOLOGIA

Prot. 51103 Tit. XIII Cl. E Sc. = 1999

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

DELIBERAZIONE N. 439

DEL 17.6.1999

OGGETTO: CRITERI DI APPLICAZIONE DELL'ART. 16 COMMA 2 DELLA L.R. N. 89/98 RELATIVI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE - NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE.

L'anno 1999 - millenovecentonovantanove - addì diciasette del mese di giugno alle ore 15,30 c., nella sala di Giunta della Provincia di Lucca si è riunita la Giunta Provinciale nelle persone dei signori:

			Presente	Assente	
1	TAGLIASACCHI	ANDREA	Presidente	X	
2	TORRE	ANTONIO	Vice Presidente		X
3	BALDINI	PAOLO	Assessore	X	
4	BROCCHINI	ANTONIO LUCA	Assessore	X	
5	CECCHETTI	DAMIANO CLAUDIO	Assessore	X	
6	MANCONI	PIERO	Assessore	X	
7	MARIANI	RAFFAELLA	Assessore	X	
8	MARRACCINI	LUCA	Assessore	X	
9	RUSSO	AURELIO FRANCESCO	Assessore	X	

Presiede l'adunanza il Presidente ANDREA TAGLIASACCHI.

Partecipa con funzioni di legge il Segretario Generale Dr. GAETANO SCOGNAMIGLIO.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA PROVINCIALE

DELIBERA N. 439

ADUNANZA G.P. DEL 17.6.1999

OGGETTO: CRITERI DI APPLICAZIONE DELL'ART. 16 COMMA 2 DELLA L.R. N. 89/98 RELATIVI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE - NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE.

omissis il verbale fino alla presente delibera

Situazione presenze dopo la del. 438: nessuna variazione (presenti n. 8)

Visto l'art. 2 della L. 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" così come modificato dall'art. 4 comma 3 della L. 426/98, che definisce la figura professionale del tecnico competente in acustica ambientale e stabilisce:

- i titoli di studio da possedere;
- le modalità di presentazione della domanda per l'iscrizione all'elenco;
- le caratteristiche delle attività pregresse nel campo dell'acustica ambientale quali requisiti necessari per il riconoscimento di tale qualifica professionale;

Viste le indicazioni generali applicative del sopra richiamato art. 2 della L. 447/95, concordate in seno alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, contenute nel documento del 25.1.96;

Visto il D.P.C.M. 31.3.98 che approva apposito atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica ambientale;

Visto che l'art. 16 comma 2 della L.R. 89/98 "Norme in materia di inquinamento acustico" subordina l'esercizio dell'attività di tecnico acustico alla presentazione alla Provincia competente di apposita domanda nelle forme e con le modalità a tal fine previste con specifico provvedimento;

Considerato che il riconoscimento della qualifica di tecnico competente - con la conseguente iscrizione nell'apposito elenco provinciale - attiene unicamente la verifica documentale del possesso dei requisiti di legge, puntualmente specificati nei provvedimenti legislativi e di indirizzo sopra elencati, e oggettivamente verificabili;

Considerato altresì che:

- 1) tra detti requisiti è compresa la non occasionalità dell'attività svolta nel campo dell'acustica ambientale, da valutare tenendo conto della durata e della rilevanza delle prestazioni relative ad ogni anno;
- 2) le misurazioni effettuate ai sensi del D.Lgs. 277/91 (attività in campo di acustica nei luoghi di lavoro) hanno valenza integrativa ai fini della maturazione richiesta del periodo di attività pregressa (4 anni per i diplomati e 2 anni per i laureati);

Ritenuto, al fine di valutare con il massimo grado di oggettività i requisiti di cui sopra, di adottare le linee guida allegate alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante, che riprendono puntualmente e integralmente i requisiti di legge e precisano gli elementi per valutare la "non occasionalità" e la "valenza integrativa" di cui alle due precedenti considerazioni;

Preso atto che la valutazione dei requisiti consiste in massima parte in una mera verifica documentale dei requisiti di legge e solo in minima parte nel giudizio in merito alla non occasionalità dell'attività svolta in campo ambientale e a quella svolta ai sensi del D.Lgs. 277/91;

Ritenuto di istituire per l'esame delle domande per il riconoscimento della qualifica in oggetto apposita commissione composta da:

- 1) Dirigente del Settore Ecologia, Ing. Roberto Pagni, con funzioni di Presidente;
- 2) n. 1 dipendente del Settore Ecologia, con competenze in materia di acustica con funzioni anche di segretario, individuato dal Dirigente del Settore Ecologia;
- 3) n. 1 componente esterno con competenze in materia di inquinamento individuato dall'A.R.P.A.T. tra il proprio personale con esperienza in materia;

Visti i pareri (Allegato B) espressi ai sensi delle Leggi 142/90 e 127/97;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 32 e 35 della L. 142/90;

A voti unanimi;

DELIBERA

- 1) di approvare, per le ragioni di cui in premessa, i criteri allegati alla presente deliberazione Allegato "A" di cui costituiscono parte integrante e contestuale da adottarsi per la valutazione dei requisiti necessari al riconoscimento della qualifica di tecnico competente cui consegue l'iscrizione nell'Elenco Provinciale dei Tecnici Competenti in Acustica ambientale;
- 2) di istituire apposita Commissione per l'esame delle domande, composta che:
 - Dirigente del Settore Ecologia, Ing. Roberto Pagni, con funzioni di Presidente;
 - n. 1 dipendente del Settore Ecologia, con competenze in materia di acustica con funzioni anche di segretario, individuato dal Dirigente del Settore Ecologia;
 - n. 1 componente esterno con competenze in materia di inquinamento individuato dall'A.R.P.A.T. tra il proprio personale con esperienza in materia;
- 3) di istituire l'Elenco Provinciale dei Tecnici Competenti in Acustica ambientale;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione comporta spese;
- 5) di indicare, ai sensi della normativa vigente, Responsabile del procedimento l'Ing. Roberto Pagni;
- 6) di prendere atto che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al T.A.R. o al Presidente della Repubblica nei termini rispettivamente di 60 e 120 gg. ai sensi di legge.

DELIBERA, altresì

a voti parimenti unanimi, stante l'urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 47, 3° c., della L. 8.6.1990 n. 142.

Criteria per la valutazione dei requisiti necessari al riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale

Domanda

L'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale è subordinato alla presentazione alla Provincia di Lucca di apposita domanda, formulata secondo il fac-simile allegato, da parte dei residenti nella Provincia stessa.

Requisiti di legge

- 1) titolo di studio;
 - diploma di laurea ad indirizzo scientifico, compresi quelli in ingegneria e architettura;
 - diploma universitario ad indirizzo scientifico, compresi quelli in ingegneria e architettura;
 - diploma di scuola media ad indirizzo tecnico compreso quello di maturità scientifica;
 - esclusione del requisito di titolo di studio per coloro i quali, essendo in servizio presso le strutture pubbliche territoriali all'entrata in vigore della L. 447/95 (30.12.95), vi svolgevano da almeno 5 anni attività nel campo dell'acustica ambientale in modo non occasionale.
- 2) Attività pregresse nel campo dell'acustica ambientale
 - per i laureati e per i titolari di diploma universitario, 2 anni di attività non occasionale;
 - per i diplomati, 4 anni di attività non occasionale;
 - per consentire il completamento del periodo di 2 o 4 anni, all'attività utile nel settore è equiparata quella svolta dall'interessato in collaborazione con chi già riconosciuto tecnico competente oppure alle dipendenze di strutture pubbliche.
- 3) Valutazione della non occasionalità dell'attività svolta
Le attività ricadenti nel campo dell'acustica ambientale sono:
 - a) misure in ambiente esterno ed abitativo unitamente a valutazioni sulla conformità dei valori riscontrati ai limiti di legge ed eventuali progetti di bonifica;
 - b) proposte di zonizzazione acustica;
 - c) redazione di piani di risanamento.Relativamente alle attività di cui al punto a) devono intendersi quelle tecniche materialmente connesse alla effettuazione delle misure e quelle conseguenti di valutazione dei dati misurati.
L'attività svolta è considerata non occasionale se, per ciascun anno di riferimento, ricorre almeno uno dei seguenti casi:
attività ricadenti nella tipologia a)
 - a.1) almeno 3 prestazioni distinte, in un periodo complessivo non inferiore a 3 mesi.

Allegato alla deliberazione dell'Organo 439 del 17 GIU. 1999
pagina n. 1
SEGRETERIA GENERALE

U

- a.2) almeno 2 prestazioni distinte, integrate da più prestazioni comprensive delle valutazioni conseguenti alle misure effettuate, rese ai sensi del D.Lgs. 277/91;
- a.3) almeno 15 prestazioni relative a misure, corredate delle conseguenti valutazioni, in ambiente abitativo e esterno.

attività ricadenti nella tipologia b)

- almeno una prestazione.

attività ricadenti nella tipologia c)

- c.1) almeno una prestazione se relativa a piani inerenti aree urbane;
- c.2) almeno 2 prestazioni se relative a piani inerenti attività produttive;
- c.3) almeno 2 prestazioni se relative a piani inerenti attività commerciali.

Il numero minimo di prestazioni relative alle attività produttive e/o commerciali, di cui ai punti c.2 e c.3, si intende raddoppiato se le prestazioni non comprendono misure dei livelli di inquinamento acustico.

L'attività svolta è considerata non occasionale, con motivata decisione da parte della Commissione giudicatrice, anche nei seguenti casi:

- singole prestazioni particolarmente significative, ricadenti nella tipologia a)
- insieme di prestazioni, singolarmente non rientranti nei casi sopra riportati, ma configurabili in esperienze professionali inerenti le tipologie a), b), e c).

Qualora le attività di tipologia b) e c) siano state svolte in collaborazione con terzi la Commissione valuta l'effettiva attività personale del soggetto richiedendo a tal fine, se necessario, la presentazione di documentazione integrativa.

Per quanto non contemplato nei presenti criteri il riconoscimento della qualifica in oggetto attiene alla verifica del possesso dei requisiti puntualmente specificati nei provvedimenti legislativi e di indirizzo emanati in materia.

4

Allegato A alla deliberazione della C.C.P. n. 439 del 11 del 2000
 pagina n. 2
 IL SEGRETARIO GENERALE

fac simile

Marca da bollo
da 20.000 lire

Alla Provincia di Lucca
Piazza Napoleone
55100 Lucca

Oggetto: iscrizione all'Albo dei Tecnici Competenti in acustica ambientale – ex. L. 447/95 e L.R. 89/98.

Il/la sottoscritto/a nato a
il Cod. Fisc. chiede il riconoscimento della qualifica
di tecnico competente in acustica ambientale, di cui all'art. 2 della L. 447/95 e all'art. 16 della L.R. 89/98.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della L. 15/68 e consapevole della responsabilità penale cui
può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, così come disposto dall'art.
26 della sopracitata L. 15/68

DICHIARA

1. di essere residente in: via/piazza n°
2. di possedere il titolo di studio:
3. di ricoprire la posizione lavorativa:
4. di avere svolto attività non occasionale nel campo dell'acustica ambientale per n° anni a partire
dal
5. di aver reso le prestazioni nel campo dell'acustica ambientale elencate in allegato alla presente
domanda, indicando per ciascuna di esse:
 - ente o soggetto committente/beneficiario
 - data di inizio e di fine
 - tipologia

Il sottoscritto allega inoltre copia di un documento di riconoscimento valido, un curriculum professionale
(se ritenuto opportuno) e l'eventuale recapito per eventuali comunicazioni.



....., il

Firma

Allegato *A* alla deliberazione della G.P. n. *439* del *17 GIU.* 1999
pagina n. *3 (ultima)*

IL SEGRETARIO GENERALE

